



TRIBUNALE di NAPOLI
Area Esecuzioni Immobiliari

CIRCOLARE INFORMATIVA PER TUTTI I DELEGATI ALLE VENDITE

* AVVISO DI VENDITA SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE *

Com'è noto, sulla G.U. del 10 gennaio u.s. è stato pubblicato il decreto datato 5 dicembre 2017 del Ministro della Giustizia che ha accertato la "piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche".

Secondo l'articolo art. 23, comma 2, del D.L. 27 giugno 2015. n. 83, convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2015. n. 132, le norme relative agli obblighi di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e quelle ad esse connesse si applicano non prima che siano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161 quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Ciò vuol dire che:

1) A partire dal 20 febbraio 2018, diventa obbligatoria la pubblicità delle vendite immobiliari sul portale delle vendite pubbliche, prevista dal nuovo testo dell'art. 490 co. primo, c.p.c., indipendentemente dall'epoca in cui è stata autorizzata o delegata l'attività di vendita, ed anche quando trattasi di tentativi ulteriori, nonché nelle divisioni endoesecutive. Ciò vuol dire che, in assenza di specifiche norme intertemporali, la pubblicazione sul portale, previo pagamento del contributo, dovrà effettuarsi per tutti gli avvisi di vendita emessi dai delegati a partire dal 20 febbraio 2018 (compreso), indipendentemente dall'epoca in cui è stata delegata l'attività di vendita, ed anche quando si tratti di tentativi ulteriori.

2) Tale pubblicità sostituisce esclusivamente l'affissione dell'avviso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario, prevista dal vecchio testo dell'art. 490 co. primo, c.p.c.

Ogni altra forma di pubblicità prevista nelle direttive di delega andrà eseguita come prima.

3) L'omessa pubblicazione per causa imputabile al creditore procedente e/o intervenuto comporta la sanzione della estinzione del processo esecutivo ex art. 631 bis c.p.c.;

4) L'effettuazione della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche presuppone il pagamento del contributo alla pubblicazione (art. 18 bis T.U. 115/2002) , che al momento è pari ad € 100,00 per ogni lotto posto in vendita, e che va corrisposto per ogni tentativo di vendita.

5) Sia il previo pagamento del contributo, che la pubblicazione, sono a cura del professionista delegato alla vendita.

6) Ne consegue che i delegati, in previsione dell'emissione di un avviso di vendita da pubblicizzare dopo il 20 febbraio, dovranno richiedere ai creditori l'anticipazione delle somme necessarie al pagamento del contributo, secondo i meccanismi già previsti nella delega.

Si dispone la massima diffusione della presente circolare mediante affissione presso i locali del Tribunale medesimo e sul sito del Tribunale di Napoli, dove sarà a breve reperibile anche una guida operativa per le pubblicazioni, con un estratto dei principali riferimenti normativi.